

PREVENZIONE E SICUREZZA

Corso di formazione per

RESPONSABILE DELLA ATTIVITA'

DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO

(RADRL)

ex art 5 comma 3 lettera e del Dim 5 agosto 1998 n.363

Costituzione della Repubblica

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Costituzione della Repubblica

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.....

Civile Codice

Art. 2087

(Tutela delle condizioni di lavoro)

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

D.Lgs. 81/08

art.2 comma 1 lettera n

«***prevenzione***»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Lavoratore

persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.....Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Datore di lavoro

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa



**Soggetti destinatari dei
doveri in tema di
prevenzione e sicurezza?**

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

È il garante della concreta attuazione delle norme.

Colui che prima degli altri si deve porre il problema e mettere in moto meccanismi permanenti ed incisivi che puntino alla:

➤ *individuazione*

➤ *stesura*

➤ *adozione*

➤ *controllo*

di procedure di sicurezza

Sentenza n. 6486 del 3/6/95 (UD. 3/3/95) - Sezione 4 -

*“In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro o del dirigente ai quali spetta la “sicurezza del lavoro”, è **molteplice ed articolato**, e va dalla **istruzione dei lavoratori** sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, **alla predisposizione di queste misure** e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al **controllo continuo, pressante**, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle.*

Come si concretizza l'azione del Datore di Lavoro

Il D.Lgs 81/08 impone l'adozione di procedure, cioè di regole che vanno dalla individuazione dei rischi alla stesura di uno o più documenti, all'apprestamento e messa a disposizione di strumenti, cose, macchinari e mezzi di protezione conformi a norme di sicurezza, alla attivazione di strutture permanenti dedite alla sicurezza, alla formazione ed informazione di personale ed utenza, alla selezione di ditte appaltatrici e sub appaltatrici che abbiano i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legge, e, da ultimo, all'attivazione di meccanismi di controllo, continui pressanti. Ovviamente tali procedure richiedono risorse, personale, mezzi:

ecco allora che a fianco del datore di lavoro (ma dopo di lui) la legge individua come destinatari di doveri anche i **DIRIGENTI ED I PREPOSTI**

Competenze

*Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze i **dirigenti** ed i **preposti** sono direttamente ex lege destinatari dei doveri in tema di prevenzione e sicurezza, e sarà loro preciso dovere vigilare sulla correttezza dei comportamenti e sulla regolarità delle lavorazioni, con un'ulteriore ed importantissima conseguenza: se dalle attività di vigilanza nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze dovesse emergere una violazione, un rischio, un pericolo,*

IL DIRIGENTE ED IL PREPOSTO HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE!

*se hanno i mezzi necessari, o richiedere l'intervento alla struttura tecnica-operativa o direttamente al datore di lavoro **affinché la situazione di pericolo venga rimossa ed il rischio eliminato.***



Perché istituire il:
Responsabile della attività
di didattica e di ricerca
in laboratorio?

Costituzione della Repubblica

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.....

La libertà di insegnamento è garantita dall'art. 33 della Costituzione che, al primo comma, recita:

«l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

È opinione consolidata che l'espressione «scienza» comprende tutte le attività di indagine e di ricerca, non soltanto quelle relative alle scienze cosiddette esatte e sperimentali; la libertà di insegnamento rappresenta «quasi una prosecuzione ed espansione» della libertà della scienza e dell'arte (in questi termini si è pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza n. 240 del 1972) e vale per tutti i docenti, di qualunque ordine e grado.

Lavoratore

.... equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

D.Lgs.81/2008

REV. FEBBRAIO 2019

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,....., le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive *particolari esigenze connesse al servizio espletato*

Decreto Interministeriale 5 agosto 1998

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19.09.94, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni

Ferme restando le figure di garanzia previste dal
D.Lgs.81/2008,
il D.M. 363/98 ha introdotto un nuovo soggetto
obbligato *ex lege* il

Responsabile della attività didattica o di ricerca in
laboratorio

Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere:
 - b) datore di lavoro,
 - d) dirigente
 - e) preposto,gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Art. 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:

a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'art.10.

Art. 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, **in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio.**

Come si concretizza l'azione del Datore di Lavoro
(RETTORE)

in relazione alle particolari esigenze connesse al servizio
espletato dalla Università di Genova?

*L'art. 16 del D.Lgs 81/08 consente
l'attribuzione di specifiche **DELEGHE**
di **FUNZIONE***

Il DdL ha delegato i DdD a:

Individuare i Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio (RADRL) e vigilare affinché i RADRL afferenti al Dipartimento svolgano le rispettive funzioni nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.M.363/98, in modo da garantire l'applicazione ed il pieno rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;

DIM 363/98- Art. 2 Comma 5

Soggetti e categorie di riferimento.

Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Laboratorio

definizione

Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime

DIM 363/98 Art. 5

Obblighi ed attribuzioni del
responsabile della attività didattica
o di ricerca in laboratorio
ex lege

Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

Art. 5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il DVR;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6 - Formazione ed informazione (DIM 363/98)

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il **responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio**, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

Art. 9 – Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti (DIM 363/98)

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

Art. 9 – Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti (DIM 363/98)

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro 90giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Articolo 299 D. Lgs. 81/08

Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere:
 - b) datore di lavoro,
 - d) dirigente
 - e) preposto,gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.



Sez. 4, Sentenza n. 3444/05 del 22/10/2004, imputato S.

Risponde del delitto di lesioni colpose il responsabile del laboratorio di scienze di una università il quale, a conoscenza del funzionamento irregolare dell'apparecchio laser, privo di dispositivi di sicurezza, non abbia impedito ad uno studente (vittima delle lesioni) di provare a far funzionare la macchina, pur non essendo egli il tecnico specialista cui sarebbe spettato l'intervento di riparazione e di manutenzione.

La parte lesa aveva dichiarato che, trovandosi nel laboratorio del Dipartimento di Scienze Fisiche dell'Università di...., mentre regolava manualmente la direzione del raggio laser fuoriuscente da un apparecchio al quale lavorava in quanto preparava la tesi del dottorato di ricerca, era stato colpito dal detto raggio e si era procurato lesioni personali gravi.

Gli accertamenti avevano consentito di accertare che la macchina era vetusta e più volte aveva presentato problemi di funzionamento.

Per tale motivo, era necessario prepararla prima dell'inizio dei lavori. Per l'appunto, il giorno dell'incidente, l'imputato e la parte lesa ed altra persona avevano iniziato da soli l'intervento di manutenzione, compiendo controlli e verifiche sulla macchina.

Secondo i giudici, l'evento verificatosi era addebitabile all'imputato in quanto, quale responsabile del Dipartimento di Scienze Fisiche e del laboratorio presso cui operava la parte lesa, era tenuto ad assicurare la tutela della salute di chi, come la vittima, svolgeva attività lavorativa in quel luogo. L'imputato era a conoscenza della vetustà della apparecchiatura e di precedenti episodi di cattivo funzionamento di questa. Inoltre, sapeva che la macchina era ad alto rischio, priva di idonei sistemi di sicurezza. “In tale situazione, egli non avrebbe dovuto consentire l'uso della macchina fino a quando non fosse stata sottoposta a manutenzione da parte di un tecnico specializzato e non fosse stata adeguata alla normativa di sicurezza”



L'imputato, invece, violando ogni regola di prudenza e la norma di cui all'art. 375 D.P.R. n. 547 del 1955 (che impone l'uso di idonee misure di sicurezza nell'effettuazione dei lavori di riparazione e manutenzione dei macchinari), aveva continuato nella prassi di una manutenzione fornita dagli studenti ed aveva permesso a costoro l'uso dell'apparecchio.



Nè può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che l'evento non fosse prevedibile né evitabile. Questo, come anche si legge nella sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra e forma un tutto uno con quella della pronuncia impugnata, era avvenuto mentre la vittima regolava manualmente la direzione del raggio laser. Problemi di allineamento del detto raggio laser si erano pure in passato presentati e per risolverli, la vittima, l'imputato e gli altri avevano già di persona effettuato controlli e verifiche. Sia in queste ultime occasioni che in quella in cui si era verificato l'incidente, quindi, si era operato direttamente sull'apparecchio

dimenticando che era ad alto rischio sicché non potevano escludersi partenze accidentali del raggio laser, come poi avvenuto. Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno concluso che la macchina era priva di sistemi di sicurezza idonei a scongiurare pericoli del tipo di quello avvenuto.

Quanto, poi, alla ulteriore doglianza mossa con il ricorso, va osservato che, come emerge dalla sentenza di primo grado, è stata valutata la circostanza che l'imputato è divenuto responsabile della sicurezza dopo l'incidente.

Tale dato è stato, però, giudicato non rilevante perché l'imputato, alla data del fatto, dirigeva ed era il responsabile del laboratorio di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche in cui ha operato la parte lesa.

In tale qualità, impartiva le disposizioni relative all'attività di ricerca da compiere e di questa rispondeva.